

COMUNE DI SEDICO

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera C.C. n. 107 del 28.12.2000

Entrato in vigore il 01.01.2001

ART. 1

AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" o "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

ART. 2

DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti ;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree e spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Le occupazioni realizzate senza la autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione;
 - che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della autorizzazione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto con congruo termine di provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

ART. 3

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

- a) Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare al Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione.

- b) La domanda deve contenere:
- c) le generalità, la residenza, il codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
 - d) la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, se ditta;
 - e) l'ubicazione, la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per cui si richiede l'occupazione e il tipo di attività che si intende svolgere.

ART. 4

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse:
 - UFFICIO TECNICO: occupazioni con cisterne, pozzetti, cavi, ecc. su strade comunali occupazioni effettuate per lavori edili e simili;
 - POLIZIA MUNICIPALE: occupazioni regolate dal Codice della Strada e dalle Leggi di Pubblica Sicurezza; occupazioni inerenti le attività commerciali e simili;
 - UFFICIO TRIBUTI: tutte le altre fattispecie.
2. L'atto di autorizzazione è sottoscritto dal Responsabile dell'area e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della autorizzazione di cui all'art. 3, comma 2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la autorizzazione;
 - c) la durata della autorizzazione, la frequenza della occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di autorizzazione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

ART. 5

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di sub autorizzazione o di trasferimento a terzi della autorizzazione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

ART. 6

DECADENZA, ESTINZIONE, MODIFICA, REVOCA E SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
2. Sono causa di estinzione della autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
 3. Sono causa di revoca della autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella autorizzazione.
 4. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di autorizzazione rilasciato.
 5. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di autorizzazione corrisposto.
 6. Le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrata necessità per pubblici servizi.

ART. 7

RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di autorizzazione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della autorizzazione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

ART. 8

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, l'autorizzazione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

ART. 9

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

ART. 10

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato (allegato A) al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa intera.
La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta del 20 per cento rispetto alla 1^a.
- 3.

ART. 11

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella TARIFFA ALLEGATA, a giorno.

ART. 12

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse. Nel caso di copertura di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono determinati in maniera forfetaria in base al numero complessivo delle relative utenze, con un minimo di canone annuo ad azienda di lire 1.000.000.

ART. 13

SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della autorizzazione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ART. 14

ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di autorizzazione da parte del Comune;
 - b) i passi carrabili;

- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997;
- f) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato;
- g) le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di lavori da eseguirsi per conto del Comune;
- h) le occupazioni del suolo pubblico realizzate da privati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- j) bocche da lupo, tombini, griglie e simili;
- k) condutture, cavi, canalette realizzate da privati;
- l) balconi, bow windows e tende da sole afferenti unità abitative.

ART. 15 ATTIVITA' SOGGETTE

1. Le sottoelencate occupazioni **permanenti** sono sottoposte alla seguente graduazione tariffaria:

- **SUOLO PUBBLICO:**
 - occupazioni per attività commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande **pari alla tariffa base**
 - occupazioni per attività edilizia e simili **riduzione 80%**
 - mezzi pubblicitari, fioriere ed arredo urbano **riduzione 50%**
- **SOPRASSUOLO:**
 - insegne e mezzi pubblicitari **riduzione 50%**
- **SOTTOSUOLO:**
 - cisterne e serbatoi
 - per uso commerciale **pari alla tariffa base**
 - per uso privato **riduzione 50%**

2. Le sottoelencate occupazioni **temporanee** sono sottoposte alla seguente graduazione tariffaria:

- **SUOLO PUBBLICO:**
 - occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli in occasione del mercato settimanale **riduzione 50%**
 - occupazioni per attività commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande di durata inferiore ai 10 giorni **maggiorazione 50%**

▪ occupazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e simili	riduzione	80%
▪ manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose	riduzione	80%
▪ occupazioni per attività edilizie e simili	riduzione	50%
▪ spettacoli viaggianti e circensi	riduzione	80%

3. Le occupazioni permanenti e temporanee di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico effettuate su strade di II^ categoria beneficiano della ulteriore riduzione del 20%.

ART. 16

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della autorizzazione, la cui validità è condizionata dall'esecuzione del pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento può avvenire:
 - nel conto corrente postale intestato al Servizio di Tesoreria del Comune;
 - sul conto corrente di Tesoreria anche con sistema informatizzato.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire 500.000.
6. Il canone per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuto qualora il suo ammontare non sia superiore a lire 10.000.

ART. 17

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dall'art. 16, comma 4 o anche con versamento diretto.
2. Se trattasi di autorizzazioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 8 il canone deve essere versato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione con le modalità previste dall'art. 16 commi 4 e 5 o anche con versamento diretto entro il 31 marzo di ciascun anno.

ART. 18

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono riscosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita

convenzione del Concessionario del Servizio di Riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43;

- b) mediante ingiunzione, secondo le disposizioni di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lett. b), del D.LGS. 15.12.1997, n. 446.

ART. 19

SANZIONI ED INTERESSI

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti dalla data di scadenza indicata nell'atto di autorizzazione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive, dalla data del verbale di contestazione, fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di autorizzazione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Il mancato versamento del canone stabilito nell'atto di autorizzazione entro 30 giorni dai termini previsti dai precedenti artt. 16 e 17 comporta la decadenza della autorizzazione a decorrere dalla data del mancato pagamento, diventando occupazione abusiva.
3. Per le occupazioni attuate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione o che di fatto si protraggono per un periodo oltre quello consentito si applica una sanzione pari al 30% del canone dovuto.
4. Per le occupazioni abusive si applica la sanzione pecuniaria pari al 100% del canone dovuto.
5. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile.
6. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria autorizzazione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 18 del presente regolamento.

ART. 20

RIMBORSI

1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca e/o rinuncia della autorizzazione il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato su richiesta scritta del concessionario, limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.
2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di richiesta del rimborso.

ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2001.

SOMMARIO

AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	2
DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI AUTORIZZAZIONE	2
DOMANDA DI OCCUPAZIONE	2
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL' ATTO DI AUTORIZZAZIONE	3
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE	3
DECADENZA, ESTINZIONE, MODIFICA, REVOCA E SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE	3
RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE.....	4
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	4
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.....	4
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.....	5
DURATA DELLE OCCUPAZIONI	5
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE	5
SOGGETTO PASSIVO.....	5
ESENZIONI	5
ATTIVITA' SOGGETTE.....	6
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI	7
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	7
RISCOSSIONE COATTIVA	7
SANZIONI ED INTERESSI	8
RIMBORSI.....	8
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	8